



Tribunale di Venezia
Sezione Specializzata per la Materia di Impresa

Il Giudice designato, dott. Luca Boccuni, nel procedimento cautelare per sequestro conservativo promosso da Fallimento A srl, con l'avv.to _____, contro B, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 18.2.2015, ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato in data 23.12.2014, Fallimento A srl, dichiarato dal Tribunale di Verona con sentenza di data 25.5.2011, ha allegato di avere riscontrato fatti di responsabilità in capo all'amministratrice unica B, nominata alla carica gestoria in data 30.4.2010.

A detta del fallimento, le scritture contabili della società sarebbero del tutto lacunose, non risultando aggiornato il libro inventari, non essendo stato reperito il libro cespiti, nonché non essendo stato consegnato il libro giornale per l'anno 2010, mancando anche il deposito presso il registro delle imprese del bilancio relativo all'esercizio 2008. Inoltre, la procedura ha affermato come dalla situazione economico patrimoniale della società al 31.10.2010 emergerebbe un conto denominato "differenze patrimoniali" riportante saldo di euro 387.363,00.= di ignota provenienza ed incerto significato, oltre all'iscrizione nell'attivo di due poste per complessivi euro 152.000,00.=, consistenti in versamenti a titolo di caparra relativamente a due vendite immobiliari risalenti, operando A nel relativo settore.

Non essendo possibile ricostruire compiutamente la contabilità di impresa, e rappresentando le rammentate movimentazioni perdite patrimoniali per la



società, il fallimento ha chiesto, ai danni dell'amministratrice, la concessione di sequestro conservativo fino a concorrenza della somma di euro 1.428.584,37=, pari alla differenza tra l'attivo ed il passivo fallimentare, ricorrendo anche il presupposto le *periculum in mora*.

L'istanza cautelare proposta da Fallimento **A** srl appare fondata nei limiti di seguito precisati, tenendo conto che **B**, nonostante regolare notificazione del ricorso introduttivo, non si è costituita in giudizio, mancando così di contestare le asserzioni di controparte.

Quanto all'affermata responsabilità relativamente alla posta attiva di euro 152.000,00=, inerente a caparre relative a operazioni immobiliari a credito, deve rilevarsi che la responsabilità dell'organo gestorio va affermata per l'inerzia, da ultimo dimostrata anche dalla convenuta, nel pretendere il relativo incasso, dovendosi considerare che la mancanza di contabilità non permette alla curatela di dare riscontro al fatto che effettivamente il credito sia stato riscosso, con ciò essendo onerata la resistente a dare contezza di essersi attivata nel senso descritto.

Quanto alla voce relativa al conto denominato "differenze patrimoniali" riportante saldo di euro 387.363,00=, rispetto la quale il curatore afferma l'incertezza se reputare tale importo come componente economica a titolo di costo, ovvero se esso sia riconducibile ad una errata chiusura del conto a seguito del reincasso di precedenti caparre, deve rilevarsi che gli elementi acquisiti in giudizio e, in particolare, le dichiarazioni rese dall'amministratrice, in difetto di elementi differenti, fanno propendere per tale seconda ipotesi, con la conseguenza che, anche in tale caso, deve essere addebitata a **B** l'inerzia nel recuperare detta posta, con pregiudizio patrimoniale per la società, non essendo data prova diversa a fronte della lacunosità della contabilità di impresa.



Consegue che il sequestro conservativo deve essere concesso per l'importo complessivo di euro 580.000,00.= a cautela del credito risarcitorio rammentato, comprendente interessi e rivalutazione, oltre alle spese di lite, non potendosi nel caso di specie reputare il danno determinato nella differenza tra attivo e passivo fallimentare, posto che non è dato sapere, per difetto di allegazione, in che modo i fatti di responsabilità addebitati all'amministratrice abbiano determinato il dissesto economico dell'impresa.

Quanto al presupposto del *periculum in mora* deve segnalarsi che, in effetti, risulta la possibilità che, nelle more dell'intentando giudizio di merito, la procedura possa perdere la garanzia di soddisfacimento del verosimile credito risarcitorio, tenuto conto che il patrimonio immobiliare della convenuta, risulta già gravato da garanzie di terzi e, da ultimo, da pignoramento, essendo così detto patrimonio del tutto insufficiente a garantire le pretese oggetto di cautela.

P.Q.M.

autorizza il Fallimento **A** srl a procedere a sequestro conservativo sui beni mobili immobili e crediti di **B** fino a concorrenza della somma di euro 580.000,00.;

assegna al fallimento ricorrente termine di legge per l'inizio del giudizio di merito.

Si comunichi.

Venezia, li 18/02/2015

Il Giudice unico

